

REGOLAMENTO (CEE) N. 2865/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1993

che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3102 10 10, ex 7304, 7305 e ex 7306, originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 478/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 478/93 del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1993)(¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette repubbliche beneficiarie

delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tali repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 25 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa nel 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 478/93, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato, originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 51 del 3. 3. 1993, pag. 9.